

**DETERMINAZIONE DSAI/20/2018/EEL**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI IN MATERIA DI CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE  
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 8 marzo 2018

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere a), c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2007, n. 348/07, di approvazione delle "Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione" e s.m.i. (di seguito: TIC 08/11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, di approvazione del "Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione – Periodo di regolazione 2012-2015" (di seguito: TIC 12/15);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, di approvazione del "Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione (TIC) (2016-2019)" (di seguito: TIC 16/19);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2017, 339/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 339/2017/E/eel);
- il chiarimento dell'Autorità del 3 luglio 2008;

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A.

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del TIC 08/11, del TIC 12/15 e del TIC 16/19, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione di energia elettrica non possono imporre al richiedente l'esecuzione di una prestazione relativa al servizio di connessione, oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dai citati TIC;
- l'Autorità ha chiarito, in data 3 luglio 2008, nella sezione "domande e risposte" relative alle "Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione – TIC", pubblicate sul sito *internet* dell'Autorità medesima, che l'applicazione di corrispettivi non è ammissibile, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del TIC, nel caso di accessi a vuoto a seguito di interventi per segnalazioni errate di guasto ovvero nel caso di disservizi dipendenti dall'impianto del cliente finale.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con deliberazione 339/2017/E/eel, l'Autorità ha approvato un programma di cinque verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di energia elettrica – tra cui A.S.M. Voghera S.p.A. (di seguito: A.S.M. Voghera o società) – sui dati di continuità del servizio comunicati all'Autorità nell'anno 2017;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con i militari del Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 12, 13 e 14 settembre 2017, una verifica ispettiva presso la sede legale della società;
- dall'esame delle risultanze della verifica ispettiva, è emerso che, in violazione dell'articolo 6, comma 8, del TIC 08/11, del TIC 12/15 e del TIC 16/19, la società applicherebbe ai clienti finali che segnalano un'anomalia nel servizio di distribuzione di energia elettrica un corrispettivo nel caso in cui, a seguito di un intervento tecnico, venga accertato che il disservizio lamentato sia imputabile all'impianto del cliente finale;

- in particolare, dall’ascolto delle registrazioni vocali delle chiamate telefoniche (identificate con codici 5CARBT, 6CARBT, 9CARBT, 15CARBT, 24CARBT e 25CARBT) estratte a campione fra quelle pervenute nell’anno 2016 al numero di pronto intervento 800.413.330 e relative alle interruzioni del servizio senza preavviso originate sulla rete BT nonché dall’analisi dei relativi verbali, è emerso che la società – “*nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione della scrivente (A.S.M. Voghera) n. 5 del 24 gennaio 2001*” – richiederebbe un corrispettivo, pari a 50 euro (più iva al 10%), nel caso in cui l’intervento tecnico riscontri un guasto a valle del gruppo di misura dell’utente finale (punto 7.6 e doc. 13 allegato alla *check list*, nonché tabella delle chiamate/interruzioni BT senza preavviso);
- dagli elementi acquisiti, tenuto conto che l’addebito del corrispettivo di cui sopra sembrerebbe essere una condotta generalizzata in quanto espressamente prevista da una delibera societaria del 2001, non risulta che la stessa sia cessata con conseguente perdurante lesione del diritto degli utenti finali ad una corretta applicazione delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione.

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l’avvio nei confronti di A.S.M. Voghera di un procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
- sia, altresì, necessario acquisire, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95, ulteriori informazioni in merito al numero di interventi tecnici, per segnalazioni errate di guasto o per disservizi dipendenti dall’impianto del cliente finale, a seguito dei quali A.S.M. Voghera ha applicato, in base alla propria Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 24 gennaio 2001, il corrispettivo di 50 euro (più iva 10%) agli utenti finali.

**DETERMINA**

1. di avviare un procedimento nei confronti di A.S.M. Voghera S.p.A. per l’accertamento, nei termini di cui in motivazione, della violazione dell’articolo 6, comma 8, dei TIC 08/11, 12/15 e 16/19 e per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
2. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera k) e dell’articolo 14, comma 3, dell’Allegato A e del punto 1.7 dell’Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della

- deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di richiedere, per l'effetto, a A.S.M. Voghera S.p.a., ai sensi dell'articolo 2 comma 20, lettera a) della legge 481/95, e dell'articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di inviare al predetto responsabile del procedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente determinazione, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it](mailto:sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it), le informazioni da rendere seguendo l'allegato schema di autocertificazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000;
  4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
  5. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 4;
  6. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/20127E/com, i termini di cui ai precedenti punti 4 e 5 sono sospesi fino alla data di ricevimento delle informazioni di cui al precedente punto 3;
  7. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it](mailto:sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it) e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
  8. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 7;
  9. di comunicare il presente provvedimento a A.S.M. Voghera S.p.A. (P. Iva 01429910183) mediante PEC all'indirizzo [asmvoghera@postecert.it](mailto:asmvoghera@postecert.it) e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

8 marzo 2018

Il Direttore  
*avv. Michele Passaro*